



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE ED ESCLUSIONI
PER OMESSA DICHIARAZIONE NELLE SOCIETÀ IN
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

- Sentenza del 05.02.2026 pubb il 15/04/2026, n. 137 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento

Composizione

- Pres. Lorelli
- Rel. Lorelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

Società in liquidazione giudiziale – Contraddittorio preventivo *ex art. 6-bis* della legge n. 212/2000 – Obbligo – Esclusione.

Massima

In tema di accertamento tributario nei confronti di società sottoposte a liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 189 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), nonché dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), non sussiste l'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento con riferimento a periodi d'imposta per i quali la società abbia omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali, atteso che, in tali ipotesi, l'attività accertativa si fonda su elementi oggettivi e su poteri istruttori esercitati d'ufficio, rispetto ai quali il contributo partecipativo del contribuente non assume carattere indefettibile.

Rif. Normativi

- d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 189 e segg.
- L. 27/07/2000, n. 212, art. 6-bis

Conformità

- Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

2026